



*Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni*

*Consiglio Regionale
della Calabria*

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N. 43

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Fadda XXXX c/ TELECOM ITALIA

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 08.07.2011, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Avv. Silvia Gulisano	Presidente
Dr. Mario Campanella	Componente
Prof. Alessandro Manganaro	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 09/03/2011, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 12356 con cui la Sig.ra ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Telecom Italia, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 09/03/2011 (prot. n. 12485), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visto, altresì, l'avviso di convocazione (prot. n. 26464 del 24/05/2011) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 08/06/2011, alla relativa udienza di discussione;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 08/06/2011, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

La ricorrente, , titolare di utenza telefonica n. con l'operatore Telecom Italia, ha rappresentato, con istanza di definizione del 09/03/2011, prot. n. 12356, che l'operatore suddetto aveva proceduto, unilateralmente e senza preavviso, a dismettere alla stessa, in data 04/01/2010, il servizio voce "Teleconomy no problem" e ad attivare la mai richiesta offerta "Voce senza limiti", con conseguenti addebiti contabilizzati in fattura. Rappresenta, altresì, di aver ricevuto, in data successiva (29/06/2010), la nota di Telecom Italia (C5680440 del 19/06/2010), che comunicava di aver provveduto al cambio del profilo tariffario "Teleconomy no problem" con il profilo "Voce senza limiti". Al riguardo l'istante lamenta che la comunicazione non ha, evidentemente, le caratteristiche del preavviso di variazione contrattuale, essendo pervenuta successivamente al cambio di profilo.

(Al solo scopo di rimarcare, per continuità, l'operato della società controparte, l'istante ricorda di aver avviato, in precedenza, un contenzioso con il medesimo operatore, lamentando, in quell'occasione, disservizi alla linea ADSL relativi alla medesima utenza e ricordando che quella controversia è stata definita con delibera n. 2/2011).

Nel caso che qui interessa, l'utente contesta la su riferita variazione contrattuale, disposta unilateralmente dall'operatore in mancanza del rispetto degli obblighi di preinformazione; per il che l'istante ha esperito un tentativo di conciliazione dinanzi a questo Corecom, come da verbale negativo del 13/09/2010, agli atti, e, successivamente ha depositato istanza di definizione, nella quale chiede il riconoscimento degli indennizzi contrattuali per:

- 1) cessazione del servizio voce "Teleconomy no problem" e contestuale attivazione, in assenza di preavviso, del diverso profilo "Voce senza limiti";
- 2) disservizio da occupazione della banda ADSL con predisposizione (ed imposizione) di un nuovo servizio mai richiesto;
- 3) mancata o ritardata o parziale risposta a lettera raccomandata A.R. del 24/4/2010; con contestuale richiesta di spese e competenze di giudizio.

In merito all'odierna istanza di definizione, Telecom Italia ha rappresentato, con due distinte note difensive del 11/04/2011 e del 18/05/2011, che la materia del contendere relativa al presente procedimento è stata già sottoposta all'esame di questo Corecom e definita con la delibera n. 2/2011; pertanto, chiede il rigetto dell'istanza di parte attrice per inammissibilità della stessa.

Inoltre, con espresso riferimento alla richiesta attrice di indennizzo da occupazione della banda ADSL (punto 2, su indicato), Telecom, ripercorrendo gli accadimenti occorsi all'utenza in questione a partire dagli ultimi mesi dell'anno 2009, puntualizza che il motivo delle continue richieste di conciliazione paritetica e di definizione, avanzate dall'istante, riguarda essenzialmente il suo rifiuto di accettare una velocità di collegamento ADSL inferiore a 7 mega; rifiuto che ha indotto il gestore, constatata l'impossibilità tecnica di garantire la velocità di connessione pretesa dal cliente, a cessare detto servizio per "inesercibilità". La materia è stata oggetto della ricordata delibera di definizione n. 2/2011, in esecuzione della quale, tra l'altro, Telecom dichiara di aver provveduto a liberare la linea dal collegamento ADSL con effetto dalla notifica del predetto provvedimento di definizione e di essersi astenuto, prima della definizione, da qualsiasi intervento sulla linea, poichè sperava in un possibile componimento transattivo della controversia o che l'utente potesse risolversi ad accettare un collegamento ADSL ad una velocità ridotta. Conclude, quanto a tale ultimo motivo di doglianza, perchè venga rigettata la pretesa di indennizzo avanzata dall'istante.

Ad integrazione del proprio ricorso introduttivo, la sig.ra ha fatto pervenire al prot. Corecom n. 27838 del 01/06/2011 una memoria difensiva, per ulteriormente ribadire e provare che i fatti che formano oggetto dell'odierna controversia sono totalmente diversi dai fatti che hanno formato oggetto della delibera di definizione n. 2/2011. Infatti, rileva la ricorrente, nell'istanza n. 8046/2010 di avvio del primo procedimento di definizione, essa non aveva avanzato alcuna richiesta di indennizzo in merito al cambio di profilo del servizio voce e infatti, in relazione a ciò, nulla era stato disposto dal Corecom.

La memoria prosegue esaminando in dettaglio i conti Telecom 2/2010 e 3/2010, allo scopo di confutare le affermazioni dell'operatore, secondo cui sarebbe stato già corrisposto l'indennizzo richiesto da parte istante; in particolare, si fa notare che Telecom ha effettivamente corrisposto un indennizzo in fattura, ma che esso è relativo ad una "ritardata riparazione guasto Alice". Nessun indennizzo è stato, dunque, corrisposto per "variazione, sospensione o cessazione dell'offerta voce". L'utente insiste, pertanto, nella richiesta di indennizzo per il cambio di profilo (da "Teleconomy no-problem" a "Voce senza limiti"), che dichiara essere avvenuto in assenza di preavviso e di preventiva campagna informativa.

Quanto all'indennizzo da occupazione di banda ADSL, l'utente precisa che la propria istanza n. 8046/2010, di avvio del precedente procedimento dinanzi a questo Corecom, non riportava alcuna richiesta in tal senso ed, infatti, nulla disponeva in proposito la delibera di definizione n. 2/2011. (Quest'ultima si limitava ad osservare, incidentalmente e ragionevolmente, che nessun impedimento dovesse esistere sull'utenza in questione, dal momento che il servizio ADSL era stato cessato per inesercibilità ed "in ogni caso", in presenza di siffatta e improbabile ipotesi, la delibera onerava l'operatore allo sgombero tecnico del servizio dall'utenza suddetta). Infine, l'istante precisa che il servizio adsl "alice 7 mega" era stato unilateralmente cessato in data 18/11/2009 e non in data

28/12/2009, come dichiarato dall'operatore, e che i conti 2/2011 e 3/2011 (tempestivamente contestati), riportano inspiegabilmente addebiti per tale servizio, benchè cessato nell'anno 2009. Per il che l'utente dichiara di avere avviato formale reclamo del conto 2/2011, prima con una telefonata in data 03/03/2011 e, successivamente, con l'invio di una raccomandata A.R., ricevuta dall'operatore il 08/04/2011 e di essere ancora in attesa di riscontro.

Per tutto quanto sopra esposto, l'utente conclude ribadendo che sono emersi nuovi elementi probatori rispetto ai fatti originariamente contestati, fatti non dedotti e non deducibili nell'originaria istanza di definizione n. 8046/2010, che, di conseguenza, non sono stati oggetto di accertamento e di esame dal Corecom con delibera 2/2011; pertanto, insiste per l'accoglimento integrale del ricorso depositato in data 09/03/2011 al prot. n. 12356.

Nell'udienza di discussione, tenutasi innanzi a questo Corecom il giorno 08/06/2011, le parti, entrambe presenti, hanno ribadito e precisato le rispettive posizioni, inoltre:

- Telecom ha assunto l'impegno di stornare, dal conto 2/11, contestato dall'utente e pagato parzialmente, gli addebiti per il servizio ADSL; si impegna, altresì, a rimborsare euro 13,66 +IVA per il conto 3/11;
- l'utente ha chiesto che la presente controversia venga definita dall'organo collegiale di questo Corecom ed insiste nel non dover sostenere costi per servizi non richiesti.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Entrambe le parti hanno presenziato al tentativo di conciliazione ed all'udienza di discussione di "secondo grado", senza tuttavia raggiungere alcun accordo.

Quanto all'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'operatore Telecom Italia in relazione al ricorso odierno, la stessa deve essere respinta perchè si ritiene che non ricorrano le condizioni per l'accoglimento. Infatti si consideri che l'istanza prot. n. 8046/2010, introduttiva del procedimento definito con delibera Corecom n. 2/2011, non riveste identico contenuto rispetto all'istanza n. 12356/2011, introduttiva del presente procedimento: nell'istanza prot. n. 8046/2010 l'utente lamentava disservizi **in ordine all'erogazione /cessazione del servizio ADSL**, con conseguente richiesta di indennizzo/risarcimento; nell'istanza n. 12356/2011, invece, lamenta il cambio di profilo tariffario della linea voce, avvenuto in assenza di preavviso e di campagna informativa, con conseguente richiesta di indennizzo; chiede, altresì, l'indennizzo per indebita occupazione di banda, essendosi protratto l'impedimento sulla linea, nonostante la cessazione del servizio ADSL.

Diverso è, dunque, il *petitum* delle due successive istanze di definizione e, di conseguenza, altra e diversa è la "materia del contendere" su cui questo Corecom è stato chiamato a pronunciarsi. Per quanto sopra, si respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'operatore Telecom Italia in relazione all'odierna istanza di definizione.

2. Riguardo al merito.

La presente controversia riguarda il cambio di profilo del servizio voce (da "Teleconomy no problem" a "Voce senza limiti"), stabilito unilateralmente dall'operatore, in assenza della necessaria attività di preinformazione e, pertanto, in difformità dal disposto di cui all'art. 5, comma 3 della delibera Agcom n. 179/03/CSP, dall'art. 4 della Carta dei servizi Telecom Italia e dall'art. 14 delle relative condizioni generali di contratto. (Le norme appena richiamate stabiliscono che qualsiasi modifica contrattuale, disposta unilateralmente dall'operatore, deve esser preceduta da un congruo preavviso all'utente, non

inferiore a 30 giorni, che contenga l'informativa circa la data di efficacia delle modifiche stesse e circa la facoltà per l'utente di recedere dal contratto, senza penali, se non accetta le previste variazioni contrattuali).

Forma, inoltre, oggetto della presente controversia il disservizio da occupazione della banda ADSL, perdurante dal giorno 11/01/2010 al 18/02/2011. Infine, l'utente lamenta il mancato riscontro, da parte dell'operatore, al proprio reclamo del 24/04/2010 e chiede il relativo indennizzo.

1) Quanto al cambio di profilo tariffario, stando alla documentazione prodotta ed alle dichiarazioni rese dall'utente, la variazione contrattuale risulta avvenuta su iniziativa unilaterale dell'operatore, senza alcun preavviso e contro la volontà della medesima utente. Infatti, dalle risultanze istruttorie è emerso che l'utente ha ricevuto la comunicazione di passaggio al servizio "Voce senza limiti" (datata 19/06/2010), ad attivazione avvenuta, e si è vista fatturare il servizio in questione sin dal bimestre gennaio/febbraio 2010 (come si rileva dai conti Telecom 2/10 e 3/10). La stessa ha contestato, con raccomandata A.R. del 23/04/2010, tale nuova attivazione, chiedendo il ripristino della originaria offerta contrattuale, senza tuttavia ottenere il risultato sperato, nè tanto meno un riscontro al proprio reclamo. Per quanto appena esposto, risulta evidente l'inadempimento di Telecom Italia per la modifica contrattuale qui in discorso, che risulta avvenuta in totale violazione degli obblighi informativi sopra richiamati. In proposito, la società convenuta nulla ha utilmente controdedotto in sua difesa, nè ha fornito la prova della correttezza e legittimità del proprio operato con riguardo alla specifica contestazione elevata dalla ricorrente. Telecom dichiara di avere corrisposto all'utente alcuni rimborsi ed indennizzi per il cambio del profilo tariffario in questione; in realtà, quanto all'indennizzo, si è accertato che l'operatore ha corrisposto in fattura un indennizzo di euro 100,00 per guasto ADSL. Nell'odierna istanza di definizione, invece, si lamenta il cambio di profilo tariffario, senza preavviso e, per tale ultimo disservizio, si chiede la corresponsione dell'indennizzo.

Rilevato che tale inadempimento contrattuale non è stato indennizzato dall'operatore, si ritiene che Telecom debba provvedere in tal senso, liquidando un importo proporzionale alla durata del pregiudizio arrecato.

2) Quanto alla richiesta di indennizzo per occupazione della banda ADSL, preliminarmente, si tratta di accertare l'effettiva esistenza dell'impedimento sulla linea, in costanza di un servizio ADSL cessato. Ripercorrendo le vicende occorse all'utenza qui considerata, si è preso atto che il servizio ADSL è stato cessato per inesercibilità nell'anno 2009: in proposito l'utente, confutando la diversa data di cessazione (28/12/2009) dichiarata dall'operatore, ha precisato che detto servizio è stato cessato in data 18/11/2009. Successivamente alla cessazione del servizio, l'istante assume di aver riscontrato sulla propria linea la permanenza di un impedimento, la lamentata occupazione della banda ADSL, e ciò, dal 11/01/2010 a tutto il 18/02/2011; di conseguenza invoca un congruo indennizzo, sul presupposto che una tale condotta si configura lesiva delle proprie prerogative contrattuali e, pertanto, illegittima e vessatoria. Tale "occupazione" della linea, a fronte di un servizio ADSL cessato, è, evidentemente, illegittima e, di fatto, non risulta confutata dall'operatore. Infatti, in proposito, Telecom ha controdedotto, con nota difensiva del 18/05/2011, di aver provveduto a liberare la linea dal collegamento ADSL dal giorno della notifica della delibera Corecom n. 2/2011 e di non aver effettuato, prima di quella data, nessun intervento sulla stessa, nella speranza di poter comporre la controversia e che l'utente acconsentisse ad un collegamento ADSL ad una velocità ridotta. Se ne deduce che Telecom Italia, pur avendo cessato il servizio ADSL nell'anno 2009, non ha tempestivamente provveduto a rimuovere l'impedimento sulla linea, nè le argomentazioni addotte dall'operatore a sua difesa sono idonee a giustificare una tale inerzia, protrattasi, negligenzemente, per lungo tempo sull'utenza in questione.

Dovendo, in questa sede, limitare l'indagine alla responsabilità da inadempimento contrattuale dell'operatore, si ritiene, senz'altro, fondata e meritevole di accoglimento la richiesta di parte attrice

di liquidazione di un congruo indennizzo, di importo proporzionato alla durata del pregiudizio subito.

3) Infine si deve esaminare l'ulteriore richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo del 24/4/2010. Sul punto nulla ha controdedotto, in sua difesa, l'operatore Telecom Italia. Stando alle dichiarazioni dell'utente ed alla documentazione prodotta agli atti, non risulta che il gestore abbia inviato all'utente alcuna nota di riscontro al reclamo; se ne deduce che la pratica non è stata diligentemente gestita e correttamente evasa, in difformità dall'art. 4 della Carta dei servizi dell'operatore Telecom Italia. Per quanto sopra, si ritiene, senz'altro, dovuto all'utente l'indennizzo da mancata risposta al reclamo.

Quanto al computo, si ritiene che il diritto dell'istante alla corresponsione di un indennizzo "equo e proporzionato" al pregiudizio subito vada commisurato alla natura di ogni singolo disservizio. Pertanto, per il disagio rappresentato dal cambio non autorizzato del profilo tariffario e per la permanenza dell'impedimento sulla linea (disservizi connotati da maggiore gravità rispetto alla carenza di riscontro al reclamo), si ritiene equo applicare il parametro di cui all'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento Telecom Italia; con riguardo, invece, all'indennizzo da mancata risposta al reclamo, si ritiene equa la liquidazione di una somma pari ad euro 1,00 per ogni giorno di disservizio.

Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento delle richieste dell'odierna ricorrente, si ritiene che l'operatore Telecom Italia debba corrispondere alla medesima gli indennizzi secondo gli importi sotto indicati:

- 1) indennizzo per cambio di profilo tariffario senza preavviso, dal 04/01/2010 al 09/03/2011, pari a complessivi 357 giorni lavorativi, per l'importo di euro 2392,00 (duemilatrecentonovantaquattro/00);
- 2) indennizzo per occupazione della banda ADSL, per il periodo dal 11/01/2010 a tutto il 18/02/2011, pari a complessivi 339 giorni lavorativi, per l'importo di euro 2271,00 (duemilaquattrocentosettantuno/00);
- 3) indennizzo per mancata risposta al reclamo, dal 23/05/2010 al 13/09/2010, pari a complessivi 114 giorni solari, per l'importo di euro 114,00 (centoquattordici/00);

Atteso che, come risulta dal verbale di discussione del 08/06/2011, il gestore Telecom Italia ha assunto l'impegno di: 1) stornare, in favore dell'odierna istante, gli importi non corrisposti per addebiti ADSL, relativi al conto 2/2011, pagato parzialmente;

2) rimborsare, alla medesima la somma di euro 13,66 + IVA, relativamente al conto 3/2011;

Ritenuto che Telecom Italia dovrà provvedere a regolarizzare la posizione amministrativo-contabile dell'utenza in questione, ottemperando agli obblighi informativi previsti per legge, onde evitare nuove e future contestazioni;

Ritenuto che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Corecom all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

3. Sulle spese di procedura

Ritenuto equo liquidare, in favore dell'istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l'importo complessivo di euro 150,00 (centocinquanta/00), in considerazione del comportamento tenuto dall'operatore Telecom Italia nel corso del procedimento di conciliazione e nella fase di definizione della controversia;

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;
Vista la relazione del Presidente di questo Comitato, Avv. S. Gulisano, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) L'operatore Telecom Italia è tenuto a liquidare in favore dell'utente, sig.ra _____, mediante assegno o bonifico bancario, i seguenti importi:

- a) indennizzo per cambio di profilo tariffario senza preavviso, di euro 2392,00 (duemilatrecentonovantadue/00);
- b) indennizzo per occupazione della banda ADSL, di euro 2271,00 (duemila duecentosettantuno/00);
- c) indennizzo per mancata risposta al reclamo, di euro 114,00 (centoquattordici/00);
- d) euro 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di spese di procedura;

2) Telecom Italia dovrà, inoltre:

- a) stornare, in favore dell'odierna istante, gli importi non corrisposti per addebiti ADSL, relativi al conto 2/2011, pagato parzialmente;
- b) rimborsare, alla medesima la somma di euro 13,66 + IVA, relativamente al conto 3/2011;
- c) regolarizzare la posizione amministrativo-contabile dell'utenza in questione, ottemperando agli obblighi informativi previsti per legge, onde evitare nuove e future contestazioni;

3) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;

4) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;

5) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";

6) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

7) La società Telecom Italia è tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.



*Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni*

*Consiglio Regionale
della Calabria*

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

F.to Dr. Mario Campanella

F.to Prof. Alessandro Manganaro

Il Presidente

F.to Avv. Silvia Gulisano

V. Il Dirigente

F.to Avv. Rosario Carnevale